

Corte di Giustizia U.E., Sezione II - Sentenza 07/10/2004 n. C. 247/02
legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.2

L'art. 30, n. 1, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, deve essere interpretato nel senso che il medesimo osta ad una normativa nazionale che, ai fini dell'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici mediante procedure di gara aperte o ristrette, imponga, in termini generali ed astratti, alle amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere unicamente al criterio del prezzo più basso.